



**Comune di Fidenza**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 14.1.2005  
modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 4.7.2005  
modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 18.7.2014  
modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 21.6.2016  
modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 30.07.2019  
modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 21 aprile 2022

## INDICE

### Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Anagrafe patrimoniale dei consiglieri comunali
- Art. 3 - Indennità di presenza ai consiglieri
- Art. 4 - Consigliere anziano

### Capo II - Convocazione del consiglio comunale

- Art. 5 - Sedute
- Art. 6 - Fissazione dei giorni di seduta consiliare
- Art. 7 - Articolazione dell'agenda dei lavori consiliari
- Art. 8 - Modalità della convocazione
- Art. 9 - Deposito e consultazione dei documenti

### Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 10 - Presidenza delle sedute
- Art. 11 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 12 - Attribuzioni di segreteria delle sedute
- Art. 13 - Apertura della seduta consiliare
- Art. 14 - Formazione e computo del numero legale
- Art. 15 - Nomina degli scrutatori
- Art. 16 - Pubblicità e segretezza delle votazioni
- Art. 17 - Validità delle deliberazioni
- Art. 18 - Processo verbale delle sedute

### Capo IV - Disciplina ed ordine nello svolgimento delle sedute

- Art. 19 - Disciplina dei consiglieri
- Art. 20 - Disciplina del pubblico
- Art. 21 - Tumulto nell'aula
- Art. 22 - Polizia nella sala consiliare

### Capo V - Modalità di discussione degli argomenti all'ordine del giorno

- Art. 23 - Discussione delle proposte

Art. 24 - Mozione d'ordine

Art. 25 - Fatto personale

Art. 26 - Durata degli interventi

Art. 27 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 28 - Chiusura della discussione

Art. 29 - Intervento nel corso della votazione

Art. 30 - Diritto di iniziativa dei consiglieri

Art. 31 - Proposizione di interrogazioni ed interpellanze

Art. 32 - Interrogazioni

Art. 33 - Interpellanze

Art. 34 - Mozioni e ordini del giorno

Art. 35 - Rinvio di interrogazioni, interpellanze e mozioni

#### Capo VI - Gruppi e commissioni consiliari

Art. 36 - Gruppi consiliari

Art. 37 - Capo dei gruppi consiliari

Art. 38 - Attribuzioni della conferenza dei capigruppo

Art. 39 - Funzioni delle commissioni consiliari consultive permanenti

Art. 40 - Composizione delle commissioni consiliari

Art. 41 - Funzionamento delle commissioni consiliari

Art. 42 - Commissioni temporanee

#### Capo VII - Disposizioni finali

Art. 43 - Pubblicità dei lavori e degli ordini del giorno consiliari

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Allo scopo di assicurare un ordinato e produttivo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge e dallo statuto al consiglio comunale ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni da parte dei singoli consiglieri viene adottato, il seguente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale disposizione o consuetudine contraria ed entra in vigore il giorno successivo all'esecutività.

2. Al fine di garantirgli un idoneo funzionamento nell'esercizio della piena autonomia funzionale ed organizzativa, sono assegnate al consiglio comunale, presso la sede municipale le seguenti risorse: locali, personale, attrezzature e risorse finanziarie.

Le risorse assegnate al consiglio sono gestite dal dirigente preposto a detto servizio, nell'ambito delle direttive impartite dal presidente del consiglio.

Le risorse finanziarie assegnate al consiglio non sono incluse nel PEG approvato dalla giunta e sono individuate annualmente in sede di bilancio di previsione in misura dello 0,1% del totale delle spese correnti dell'ultimo bilancio approvato, salvo diversa disposizione del presidente del consiglio comunale, sentito il parere dei presidenti delle commissioni istituite, della conferenza dei capigruppo, nonché i necessari pareri tecnici.

### Art. 2 - Anagrafe patrimoniale dei consiglieri comunali.

1. Il consigliere eletto presenta annualmente la dichiarazione della propria situazione economica per l'anagrafe patrimoniale degli amministratori, conformemente all'art. 14.5 del vigente statuto.

2. La pubblicità delle spese per la campagna elettorale, ai sensi dell'art.22 comma 3 dello statuto, sarà data mediante affissione all'albo pretorio del bilancio di previsione per il tempo per tutto il tempo della campagna elettorale e del bilancio consuntivo per il tempo previsto per le deliberazioni.

### Art. 3 - Indennità di presenza ai consiglieri.

1. Ai consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute consiliari e di commissione consiliare è corrisposta una indennità di presenza nella misura fissata dalla legislazione vigente.

2. L'espressione "effettiva partecipazione" si intende riferita a quei consiglieri che abbiano partecipato ai lavori per almeno la metà della durata di ciascuna seduta del consiglio o della commissione. Qualora, però, la seduta serale si protragga oltre la mezzanotte, sarà corrisposto un ulteriore gettone.

3. In caso la seduta di consiglio o di commissione venga dichiarata deserta, i consiglieri presenti hanno comunque diritto al gettone di presenza.

4. Ai sensi dell'art. 14.7 dello Statuto Comunale il singolo consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

### Art. 4 - Consigliere anziano.

1. L'anzianità dei consiglieri in carica è data dalla cifra elettorale individuale ottenuta nell'elezione del consiglio e, a parità di questa, dall'età.

2. Ad esso compete la convocazione e la presidenza delle sedute del consiglio comunale nei casi previsti dalla legge.

## Capo II Convocazione del consiglio comunale

### Art. 5 – Sedute.

1. Il consiglio comunale si riunisce a richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli argomenti della convocazione.

3. Il collegio si riunisce nella casa comunale se non ne sia impedito da forza maggiore ovvero se, per motivo eccezionale ed allo scopo di favorire un più agevole accesso alla cittadinanza, la conferenza dei capigruppo non decida di riunirsi in altro luogo pubblico.

4. Ove il Presidente ne ravvisi l'esigenza, anche sentiti i capigruppo consiliari, il consiglio comunale, si può inoltre riunire anche esclusivamente in videoconferenza o in forma mista, vale a dire con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

In tal caso viene dato atto della contestuale partecipazione dei Consiglieri presenti e di quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze con le relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

5. Per videoconferenza si intende il collegamento telematico che consenta simultaneamente ai presenti la percezione visiva e audio.

6. Le sedute in videoconferenza e/o in modalità mista devono poter consentire:

a) lo svolgimento con collegamento in videoconferenza, avvalendosi di apposita piattaforma telematica che garantisce l'effettiva partecipazione in videoconferenza dei componenti dell'Organo, del Segretario Comunale, degli assessori e dei Dirigenti/Funzionari dell'Ente o altri soggetti che per la particolarità dei punti trattati occorre che partecipino alla seduta;

b) la piattaforma telematica di cui alla precedente lettera a), deve garantire:

- a chi presiede la seduta e al Segretario Comunale, di accertare l'identità dei componenti del Consiglio che intervengono in videoconferenza;

- a chi presiede la seduta, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento. Ciascuno di essi, nonché il Segretario Comunale, gli assessori e i Dirigenti/Funzionari dell'Ente o altri soggetti che per la particolarità dei punti trattati partecipino alla seduta;

- la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito, al fine di consentire la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- a tutti i Consiglieri comunali di votare, simultaneamente;

- la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri.

7. In tutti i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce con le modalità di cui al precedente comma, il verbale delle deliberazioni si intende assunto presso la sede Comunale e dovrà dare conto della eventuale partecipazione telematica di uno o più componenti.

8. Il Consigliere Comunale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, senza la presenza di altre persone al fine di evitare interferenze sul regolare svolgimento della seduta, e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es, uso auricolari).

10. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e delle sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma telematica) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

11. Il Presidente vigila sulla corretta osservanza dei sopra enunciati precetti esercitando i poteri che il

regolamento gli attribuisce.

12. Salvo la convocazione in esclusiva videoconferenza, la partecipazione del Consigliere comunale è consentita in modalità mista inderogabilmente previa comunicazione di detta opzione al Presidente del Consiglio comunale almeno 48 ore prima della seduta al fine che venga garantita la necessaria assistenza tecnica e il buon andamento.

13. Le sedute sono pubbliche tranne che per le deliberazioni implicanti giudizi di valore su persone.

14. Ogni adunanza deve essere annunciata con adeguata pubblicità entro il termine di comunicazione della convocazione ai consiglieri. Nel giorno della riunione devono esporsi nella casa comunale il gonfalone, la bandiera nazionale e la bandiera europea.

15. Qualunque deliberazione è riservata ai soli consiglieri comunali.

16. Per l'illustrazione di proposte che presuppongano conoscenze elevate o speciali può consentirsi l'audizione di esperti interni od esterni dell'amministrazione.

17. Nella discussione di proposte di eccezionale interesse può consentirsi l'intervento di rappresentanti di associazioni o gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

18. Le riprese a video delle sedute del Consiglio comunale avvengono nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

19. Coloro che partecipano da remoto devono aver cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono personalmente responsabili del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale. Non potranno essere esposte scritte, simboli politici e/o partitici o altro che contrasti con il decoro dell'adunanza.

Art. 6 - Fissazione dei giorni di seduta consiliare.

1. Il giorno e l'ora della convocazione del consiglio sono fissati dal presidente entro i termini di legge, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo.

2. La riunione deve svolgersi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dei consiglieri.

Art. 7 - Articolazione dell'agenda dei lavori consiliari

1. Gli argomenti di carattere generale, quelli relativi all'attività amministrativa istituzionale del Comune e le deliberazioni in senso tecnico sono proposte alla discussione e al voto consiliare nei modi e nell'ordine seguenti:

- a) approvazione dei processi verbali delle sedute anteriori;
- b) proposte dell'autorità governativa e regionale;
- c) comunicazioni del sindaco e della Giunta;
- d) interpellanze ed interrogazioni.
- e) ordini del giorno e mozioni,
- f) istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare;
- g) deliberazioni in senso tecnico proposte dalla giunta o dai consiglieri;

2. L'ordine di trattazione degli argomenti è redatto dal presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo.

3. Allo scopo di consentire sempre ed in ogni caso una completa e consistente trattazione delle deliberazioni in senso tecnico, salvo diverso accordo in conferenza dei capigruppo e salvo quanto disposto dal successivo comma 7, la discussione delle questioni di cui ai punti d), e) ed f) del comma 1 non potrà protrarsi per ogni seduta per più di 60', raddoppiabili se l'avviso di convocazione preveda due sedute.

4. La discussione dei predetti argomenti potrà tuttavia essere ripresa dopo che sia stata esaurita la trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno sono posti all'ordine del giorno della seduta secondo l'ordine rigorosamente cronologico della loro presentazione. Se le interpellanze e le interrogazioni presentate da un gruppo superassero il numero di 3, le eccedenti sarebbero discusse dopo quelle presentate dagli altri gruppi anche se in data successiva. Salvo diverso accordo in conferenza dei

capigruppo e salvo quanto disposto dal successivo comma 7, se le mozioni e gli ordini del giorno presentati da un gruppo, fossero in numero superiore a 1, sarebbero discussi dopo quelli degli altri gruppi anche se presentati in data successiva. Le interpellanze e le interrogazioni rinviate per qualsiasi motivo hanno diritto alla precedenza.

6. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dallo statuto.

7. Su proposta motivata del presidente o di un consigliere, il consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

#### Art. 8 - Modalità della convocazione.

1. Il consiglio è convocato dal suo presidente con avviso scritto da consegnare a domicilio di ciascun consigliere o comunque all'indirizzo da questi indicato, ovvero all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, con conferma di lettura, fornito dal Comune a ciascun consigliere. L'avviso di convocazione è inviato anche agli assessori.

2. La consegna a domicilio deve risultare da dichiarazione del messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è eseguita.

3. La notificazione fuori del territorio comunale si potrà fare anche mediante il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento che sarà allegato agli atti della convocazione.

4. I consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune signaleranno alla segreteria generale del Comune l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

5. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'organo cui si deve l'iniziativa della convocazione;
- 2) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- 3) l'indicazione del carattere ordinario e, se ricorra il caso, la menzione dell'urgenza;
- 4) l'elenco degli oggetti da trattare, distintamente in seduta pubblica e segreta e l'indicazione del relatore di ciascun argomento;
- 5) le modalità di collegamento per partecipare da remoto in videoconferenza alla seduta consiliare.

#### Art. 9 - Deposito e consultazione dei documenti.

1. I documenti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono depositati nella sala consiliare o in un ufficio della segreteria comunale almeno 72 ore prima della riunione, non computandosi nel termine la domenica ed i giorni festivi, salvi i casi di comprovata urgenza.

2. I consiglieri hanno facoltà di prendere visione di essi e degli altri documenti occorrenti per informazione chiara ed esauriente sugli argomenti da trattare.

3. A ciascun gruppo consiliare è rilasciata, a richiesta del capogruppo, fotocopia dei documenti depositati.

### Capo III Svolgimento delle sedute

#### Art. 10 - Presidenza delle sedute.

1. Il consiglio comunale è presieduto dal consigliere presidente eletto nei modi previsti dallo statuto, con le facoltà da questo attribuitegli.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente la presidenza spetta al vice presidente.

3. Qualora manchi anche il vice presidente, la presidenza spetta al consigliere anziano.

#### Art. 11 - Attribuzioni del Presidente.

1. Il presidente o chi lo supplisca:

- a. convoca il consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo;
  - b. richiede alle commissioni consiliari pareri di competenza;
  - c. le convoca in vece del rispettivo presidente se questo ometta di farlo entro 5 giorni dalla richiesta del parere;
  - d. propone al consiglio la sostituzione dei membri delle commissioni che, senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive di esse o a più di quattro nell'anno;
  - e. ai sensi dell'art. 14.6 dello statuto, notifica ai consiglieri assenti ingiustificati l'apertura del procedimento di decadenza;
  - f. promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli consiglieri
  - g. è responsabile del corretto ed equo uso delle risorse di cui all'art. 1.2 del presente regolamento;
  - h. quando, nel corso delle sedute, si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, prende decisioni ispirandosi a principi generali, eventualmente sentito il parere del segretario comunale; può anche demandare la decisione al consiglio che si esprimerà a maggioranza.
2. Il presidente apre e chiude le riunioni del consiglio e ne conduce i lavori, da' la parola, dirige e modera la discussione, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
  3. Il presidente della seduta è investito di ampio potere discrezionale, conformemente allo statuto e a questo regolamento, per la conduzione dei lavori consiliari ed ha facoltà di sospendere la seduta, facendone redigere dal segretario processo verbale motivato, da trasmettersi al prefetto ed all'organo regionale di controllo.
  4. Più in generale il presidente mantiene l'ordine e regola l'attività del consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e di questo regolamento.
  5. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi ai principi di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.
  6. Nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che sia espulso dalla sala consigliere chiunque sia causa di grave disordine.

#### Art. 12 - Attribuzioni di segreteria delle sedute.

1. Le funzioni di segreteria del consiglio spettano al segretario comunale e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice segretario.
2. Il consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario in assenza del segretario e del vicesegretario o quando per legge essi non possano presenziare alla deliberazione.
3. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute tanto pubbliche che segrete; fa l'appello nominale e coadiuva il presidente nell'assicurare il regolare andamento dei lavori.
4. Al segretario può essere richiesto dal presidente, anche ad istanza dei consiglieri, di fornire elementi di giudizio di carattere giuridico su argomenti proposti al consiglio.

#### Art. 13 -Apertura della seduta consiliare.

1. La seduta del consiglio inizia con l'appello nominale dei consiglieri, allo scopo di accertare l'esistenza del numero legale.
2. Nel caso di seduta telematica o mista il Segretario comunale accerta "a video" l'identità dei partecipanti da remoto.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso la seduta è dichiarata deserta e ne viene esteso verbale con l'indicazione dei presenti.
4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

#### Art. 14 - Formazione e computo del numero legale.

1. Il consiglio non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al comune, ossia n. 8 consiglieri assegnati. Al raggiungimento di tale numero legale contribuisce anche la presenza del sindaco.



2. I Consiglieri che intendono temporaneamente assentarsi ne danno comunicazione al Segretario comunale. Se partecipanti in videoconferenza, devono interrompere il collegamento, riattivandolo al momento del loro rientro in seduta e dandone avviso al Segretario comunale. In caso di ripristino del collegamento senza che di ciò ne sia data comunicazione, verrà considerato assente fino alla formale constatazione dell'ingresso da parte del Presidente o del Segretario Comunale.
3. Il Presidente o chi presiede in sua vece la seduta hanno facoltà di firmare digitalmente i verbali della seduta e ogni altro documento anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale. Del pari potrà farlo anche il Segretario comunale.
4. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione.
5. I consiglieri tenuti all'astensione obbligatoria per legge, non possono partecipare alla discussione.
6. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, i consiglieri sono considerati presenti, contribuendo al mantenimento del numero legale, ma non computati tra i votanti, salvo il caso che escano effettivamente dall'aula prima della votazione o si disconnettono prima della votazione in caso di seduta telematica.
7. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la seduta, dopo una sospensione non superiore a 30 minuti è sciolta.
8. Ogni consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al segretario o ai suoi collaboratori.
9. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o in modalità mista o durante lo svolgimento delle stesse, problemi tecnici rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri presenti e/o regolarmente collegati è garantito. In mancanza del numero legale, la seduta può essere sospesa per un tempo non superiore a trenta minuti oltre il quale è dichiarata deserta.
10. Il Segretario generale, a cui spetta la verbalizzazione, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi svolti in videoconferenza oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 15 - Nomina degli scrutatori.

1. Accertato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e sorteggia tra i consiglieri presenti tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Qualora uno scrutatore sia costretto ad allontanarsi prima della fine della seduta, verrà sostituito mediante sorteggio.

#### Art. 16 - Pubblicità e segretezza delle votazioni .

1. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate con votazione segreta.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo chiede prima della proclamazione. Se la votazione è ancor dubbia si procede per appello nominale.
4. La votazione segreta è fatta mediante schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio, accertando che corrispondano al numero dei votanti e riconosce e proclama l'esito della votazione. In caso di espressione del voto da parte di Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici o altresì applicativi software specializzati, che garantiscano la segretezza del voto.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione, che non garantiscono il rispetto del numero legale, e non sia possibile ripristinare il collegamento audio- video in tempi brevi, la seduta può essere sospesa per un tempo non superiore a trenta minuti. In caso di impossibilità a ripristinare idoneamente la connessione il Presidente può:
  - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente

votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;  
b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

#### Art. 17 - Validità delle deliberazioni.

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere votata se non sia stata depositata in scritto a disposizione dei consiglieri almeno 72 ore prima, salvi i casi di comprovata urgenza.
2. Salvi i casi in cui la legge prescrive una speciale maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, compreso il sindaco.
3. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

#### Art. 18 - Processo verbale delle sedute.

1. Lo svolgimento delle sedute è registrato con strumenti audio o video magnetici. I supporti delle registrazioni sono conservati nell'archivio comunale.
2. Di ogni seduta è esteso processo verbale dal segretario comunale, sottoscritto da lui, dal presidente e dal consigliere anziano fra i presenti. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in presenza, in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in presenza, in videoconferenza ovvero sono assenti.
3. Il processo verbale deve contenere, oltre alla menzione dell'osservanza di tutte le formalità prescritte per la validità della convocazione e delle sedute, i punti principali e la conclusione di ciascun intervento.
4. Delle discussioni non preludevoli a deliberazione amministrativa la verbalizzazione, allorché se ne effettui registrazione magnetica, può essere riassunta. Devono comunque conservarsi i supporti magnetici.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di sue dichiarazioni. In questo caso dovrà presentare al segretario il testo della propria dichiarazione se non sia stata effettuata la registrazione magnetica.
6. Nel verbale devono essere indicati:
  - a) il modo di votazione adottato per ogni deliberazione;
  - b) il numero di consiglieri votanti e la modalità di espressione del voto;
  - c) il numero ed il nome degli astenuti;
  - d) il numero e il nome dei consiglieri pro e contro ogni proposta;
  - e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle e delle contestate;
  - f) il nome degli scrutatori;
7. Sull'approvazione dei processi verbali, da prevedersi nell'ordine del giorno della seduta, non è concessa la parola se non a chi intenda chiedere una rettifica o chiarire o correggere il proprio pensiero oppure per fatto personale.
8. L'approvazione dei verbali è fatta con voto palese.

### Capo IV

#### Disciplina ed ordine nello svolgimento delle sedute

#### Art. 19 - Disciplina dei consiglieri.

1. I consiglieri devono usare in ogni occasione e con reciprocità modi civili di comportamento e, sempre e comunque, essere rispettosi delle opinioni e delle libertà altrui.
2. Il Presidente richiama il consigliere che si abbandoni ad espressioni sconvenienti o turbi con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta.
3. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi nel processo verbale e gli interdice la parola.

4. I consiglieri possono decadere dal proprio incarico per 3 assenze ingiustificate consecutive o più di 4 nel corso dell'anno. L'elenco delle assenze è pubblicato annualmente sul giornale edito dal Comune ed è inviato alla stampa locale.
5. Ai consiglieri possono essere affidati dal consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla delibera d'incarico.
6. I consiglieri possono avvalersi delle strutture, attrezzature e risorse di cui all'art. 1.2 del presente regolamento, a discrezione del presidente del consiglio comunale, che valuta l'effettiva attinenza col mandato consiliare e con i compiti istituzionali, escludendo l'interesse personale o del gruppo politico di appartenenza.

#### Art. 20 - Disciplina del pubblico.

1. Nessuna persona estranea al consiglio o non addetta al suo servizio, eccettuati i funzionari autorizzati dal presidente, può introdursi nella parte della sala ove siedono i consiglieri.
2. I rappresentanti della stampa ammessi alle sedute consiliari possono prendere posto soltanto negli spazi loro riservati.
3. Il pubblico che assiste alle sedute nello spazio a ciò destinato deve mantenere contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. In caso di inottemperanza e di comportamento indisciplinato, il presidente potrà richiamare e censurare il responsabile.
5. Se non sia possibile individuare l'autore del disordine o se il pubblico non si attenga alle disposizioni date, il presidente sospende la seduta.

#### Art. 21 - Tumulto nell'aula.

1. Se insorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami all'ordine del presidente, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a che egli non riprenda le sue funzioni.
2. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il presidente può ripetere la sospensione della seduta per un tempo determinato oppure può sciogliere l'assemblea.

#### Art. 22 - Polizia nella sala consiliare.

1. In caso di necessità il presidente può richiedere l'intervento della forza pubblica per mantenere l'ordine nella sala delle riunioni.

### Capo V

#### Modalità di discussione degli argomenti all'ordine del giorno

#### Art. 23 - Discussione delle proposte.

1. Sui singoli argomenti all'ordine del giorno la discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del sindaco o dell'assessore da lui delegato o del consigliere proponente.
2. I presidenti delle commissioni consiliari, se lo ritengano opportuno, possono riferire circa i lavori della commissione presieduta.
3. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
4. Gli emendamenti alle proposte in discussione possono essere presentati per iscritto, nel corso di questa e comunque prima della votazione, al presidente dell'adunanza, il quale deve darne lettura prima di porli ai voti.
5. La votazione di ciascun emendamento deve precedere la votazione della proposta originaria ed avvenire nell'ordine di presentazione.
6. L'approvazione di un emendamento contrastante con altro presentato poi, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
7. Durante la seduta possono essere presentati anche emendamenti orali che non alterino la proposta

originaria. La loro proponibilità è comunque valutata discrezionalmente dal presidente.

8. Se l'emendamento presentato comporti l'acquisizione preventiva di pareri previsti da leggi o regolamenti e questa non sia possibile nel corso della seduta, il presidente ne rinvia la deliberazione.

9. Nessuno può parlare senza avere chiesto e ottenuto la parola dal presidente.

10. Ha precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

#### Art. 24 - Mozione d'ordine.

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo al presidente alla osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni e delle votazioni

2. Il presidente può chiamare il consiglio comunale a decidere sulla mozione d'ordine con votazione per alzata di mano; in questo caso, oltre al proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di 3 minuti.

#### Art. 25 - Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione. Il presidente decide se il fatto sussista o no.

3. Se la decisione del presidente non è accettata dal consigliere, la questione è sottoposta al consiglio, il quale decide immediatamente, senza discussione, con votazione palese.

4. Gli interventi per fatto personale sono effettuati al termine dell'intervento in atto.

#### Art. 26 - Durata degli interventi.

1. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza superare i 10 minuti, salvo diversa determinazione preventiva dell'assemblea e con eccezione per il dibattito sui bilanci annuali e pluriennali per i quali i tempi dell'intervento e della dichiarazione di voto sono raddoppiati.

2. A nessuno è permesso di interrompere il consigliere che parla tranne al presidente per un richiamo al regolamento o per impedire divagazioni.

3. Il presidente, richiamato due volte all'argomento in discussione il consigliere che continua a discostarsene, può togliergli la parola.

4. Nessun consigliere può parlare per più di una volta circa la stessa proposta di deliberazione, se non per mozione d'ordine, per fatto personale, per dichiarazione di voto o in conseguenza alla presentazione di emendamenti. In quest'ultimo caso la durata dell'intervento non potrà eccedere i 5 minuti.

5. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i consiglieri.

#### Art. 27 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. Ciascun consigliere può proporre questioni pregiudiziali (cioè la richiesta che un dato argomento non si discuta) o sospensive (cioè la richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione).

2. Nella discussione delle predette questioni, prima della decisione del consiglio possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere a favore e uno contro e per non più di 3 minuti.

#### Art. 28 - Chiusura della discussione.

1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo consiliare, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 29 - Intervento nel corso della votazione.

1. Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge o regolamentari relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nel suo svolgimento.

Art. 30 - Diritto di iniziativa dei consiglieri.

1. Il diritto di iniziativa dei consiglieri è disciplinato dall'art. 14.4 dello statuto comunale.  
2. Al consigliere comunale non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 31 - Proposizione di interrogazioni ed interpellanze.

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardino direttamente l'attività comunale o che interessino la vita politica in senso generale o per temi particolari.  
2. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere di regola formulate per iscritto e sottoscritte dal proponente.  
3. Ciascuna interrogazione o interpellanza è formulata nel tempo massimo di 5 minuti.  
4. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato, se non sia richiesta per iscritto, non può superare i 5 minuti nè potrà dare luogo a repliche dell'interrogante o interpellante, se non per dichiarare se sia soddisfatto o no.  
5. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 32 - Interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e, se il fatto risulti vero, per sapere quali provvedimenti l'amministrazione comunale abbia adottato o intenda adottare.  
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso.  
3. Se sia urgente, l'interrogazione può essere proposta anche oralmente durante la seduta.  
4. Il sindaco o l'assessore delegato per competenza possono rispondere subito all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongano delle conoscenze necessarie; altrimenti si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 10 giorni dalla presentazione, comunicandone poi il testo al consiglio nella prossima seduta.

Art. 33 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.  
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione.  
3. Letta l'interpellanza, l'autore ha facoltà di illustrarla per non oltre 5 minuti.  
4. Le risposte del sindaco o dell'assessore delegato, se non siano richieste per iscritto, non possono superare i 5 minuti e potranno dare luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.  
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal sindaco o dalla giunta, può trasformare l'interpellanza in mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. La trasformazione in mozione può essere richiesta anche da altro consigliere.

Art. 34 - Mozioni e ordini del giorno.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione di competenza del consiglio e deve essere presentata per iscritto. Se non ravvisi la competenza il presidente ne informa il presentatore, il quale può chiedere la decisione del consiglio sulla questione.

2. La mozione è iscritta in apposito punto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla presentazione.
- E' facoltà del presidente accorpare la discussione di mozioni con la proposta di interrogazioni ed interpellanze sullo stesso argomento.
3. Circa le mozioni possono essere presentati emendamenti.
4. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.
5. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica circa fatti o questioni di interesse locale o nazionale, concernenti problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
6. Si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 26.

Art. 35 - Rinvio di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Se il consigliere proponente non è presente alla riunione nella quale la sua interrogazione, interpellanza o mozione è posta all'ordine del giorno, questa è rinviata alla seduta successiva.

## Capo VI Gruppi e commissioni consiliari

Art. 36 - Gruppi consiliari.

1. La costituzione dei gruppi consiliari avviene dopo la convalida dei consiglieri eletti, in relazione alle liste dei candidati alle quali esse appartengono.
2. Il consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente e confluisce nel gruppo misto.
3. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

Art. 37 - Capo dei gruppi consiliari.

1. Ogni gruppo consiliare deve comunicare al presidente il nome del proprio capigruppo; altrimenti sarà considerato tale il consigliere anziano del gruppo.
2. I capigruppo, insieme con il presidente e il vicepresidente del Consiglio Comunale costituiscono la conferenza dei capigruppo.
3. Il segretario comunale trasmette ai capigruppo le decisioni dell'organo regionale di controllo di annullamento di delibere consiliari.

Art. 38 - Attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è una commissione permanente a tutti gli effetti ed è prevista per i membri della stessa la corresponsione del gettone di presenza.
  - a) è sentita dal presidente del consiglio in merito alla fissazione del giorno delle sedute ed ai principali punti di discussione;
  - b) è consultata dal sindaco, o dagli assessori da lui delegati, in merito a problemi particolari attinenti le questioni amministrative;
  - c) è convocata dal presidente del consiglio a richiesta del sindaco o di almeno la metà dei capigruppo i quali vi dovranno indicare anche gli argomenti da trattare;
  - d) potrà riunirsi sia in presenza sia in remoto in videoconferenza ovvero in modalità mista, nel rispetto delle condizioni stabilite per le sedute telematiche del Consiglio comunale.
2. Di ogni seduta della conferenza è redatto processo verbale.

Art. 39 - Funzioni delle commissioni consiliari consultive permanenti.

1. Il consiglio si avvale, per l'esame preliminare e l'espressione di pareri non vincolanti circa gli argomenti di propria competenza, di commissioni consiliari permanenti, a norma dello statuto comunale.

2. Esse hanno funzione di promozione dell'attività del consiglio comunale, di conoscenza, discussione ed elaborazione delle proposte di deliberazione.

Art. 40 - Composizione delle commissioni consiliari.

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1) Affari Istituzionali, Bilancio e programmazione; Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; Aziende ed Enti partecipati; Unione Terre Verdiane;

2) Lavori Pubblici; Trasporto Pubblico; Urbanistica e Assetto del Territorio; Ambiente; sicurezza, Polizia Municipale, Protezione civile, Sviluppo economico, Strategie d'area, Progetto speciale Centro Storico, Progetto speciale via Francigena, Attività Produttive, Turismo, Progetti Europei;

3) Attività culturali; Pubblica istruzione e Formazione professionale, Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo Libero; Politiche giovanili, Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore e associazionismo, Pari Opportunità, Assistenza e Politiche abitative, Gemellaggi, Processi Partecipativi ed informazione, quartieri e frazioni.

2. Ogni commissione è costituita da sette membri, di cui tre relativi ai gruppi di minoranza e quattro a quelli di maggioranza, i quali complessivamente rappresentano un numero di voti pari al totale dei consiglieri comunali assegnati.

3. Per garantire la rappresentanza di ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione due o più gruppi consiliari, -di maggioranza o di minoranza-, possono raggiungere un accordo mediante il quale il consigliere designato a componente può rappresentare anche gruppi consiliari diversi da quello di appartenenza.

4. Ai sensi dell'art. 12.7 dello Statuto del comune, il consiglio può costituire commissioni di controllo e garanzia affidandone la presidenza ad un esponente dell'opposizione, eleggibile a tale incarico, con il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età.

Le predette funzioni di controllo e garanzia possono essere attribuite alla commissione uno. In tale caso, solo per lo svolgimento di dette funzioni, e non per le altre questioni ordinarie, la presidenza verrà assunta da un esponente dei gruppi di opposizione, eleggibile a tale incarico, nominato dal consiglio comunale con il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età.

Art. 41 - Funzionamento delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari durano in carica quanto il consiglio comunale che le costituisce.

2. Competono al consiglio comunale la loro costituzione, la dichiarazione di decadenza, l'accettazione delle dimissioni dei membri.

3. Le commissioni sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio comunale successivamente dal rispettivo presidente o a richiesta di almeno 1/3 dei membri, con preavviso di almeno 2 giorni, evitandosi la contemporaneità della convocazione di più commissioni, per posta, anche elettronica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, con conferma di lettura, fornito dal comune a ciascun consigliere.

4. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno 4 membri. In analogia a quanto previsto dal precedente art. 14, se all'adunanza partecipa anche il sindaco la sua presenza contribuisce al raggiungimento del predetto numero legale. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il sindaco. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I commissari impossibilitati a partecipare possono delegare, per iscritto, un altro consigliere che ha diritto al gettone di presenza.

6. Per accordo tra i rispettivi presidenti, più commissioni possono essere convocate assieme, per l'esame di questioni di comune interesse.

7. In questo caso le adunanze sono valide con la presenza della metà dei componenti di ciascuna Commissione e i consulti sono adottati a maggioranza dei voti rappresentati.

8. Riguardo agli argomenti per i quali la consultazione è obbligatoria, e cioè:

- l'adozione di norme statutarie e regolamentari;

- l'istituzione, la concessione, l'appalto, il riscatto, l'organizzazione di pubblici servizi;
- la costituzione di aziende o istituzioni, l'adesione a consorzi, la conclusione di convenzioni o accordi con altri enti per la gestione di servizi o la realizzazione di opere pubbliche, la partecipazione a società di capitali;
- l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti;
- l'adozione di piani generali di assetto ed uso del territorio, dei programmi per la loro attuazione, dei piani per le attività commerciali;

il consiglio comunale può prescindere dal loro parere se questo non sia espresso entro 10 giorni dalla richiesta.

9. Il parere delle commissioni non è vincolante, ma nei casi di consultazione obbligatoria, il dissenso del consiglio comunale dal parere unanime della commissione deve essere motivato.

10. Le commissioni potranno riunirsi sia in presenza che da remoto in videoconferenza ovvero in modalità mista nel rispetto delle condizioni stabilite per le sedute telematiche del Consiglio comunale. Le sedute sono pubbliche. Le decisioni palesi.

11. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle adunanze e lo debbono, se richiesti, per esporre le proposte della giunta comunale.

12. Le commissioni possono chiedere, previo accordo, l'intervento alle proprie riunioni, per informazione e consulto, del segretario e dei responsabili dei settori di attività del Comune, di esperti estranei all'amministrazione, di rappresentanti delle associazioni dei cittadini.

13. Alla segreteria tecnica delle commissioni si provvede con personale comunale.

#### Art. 42 - Commissioni temporanee.

1. Le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti valgono anche per le commissioni temporanee previste dallo statuto comunale.

2. Tra le commissioni temporanee sono da comprendere le commissioni d'indagine di cui all'art.12.8 dello statuto. Come per le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza deve essere affidata ad un esponente dell'opposizione, che sia eleggibile a tale incarico, con il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletto il più anziano d'età. Le sue sedute sono segrete e riservate ai suoi soli membri. La commissione ha accesso ad ogni atto che ritiene utile al raggiungimento del proprio obiettivo e può disporre audizioni di ogni soggetto interno o esterno all'ente. Ogni suo membro è tenuto al segreto fino a quando non sia stata presentata la relazione conclusiva al consiglio comunale entro il termine assegnatole in sede di delibera istitutiva. Anche terminato il lavoro, ogni commissario non potrà divulgare alcuna informazione raccolta nell'istruttoria che non sia contenuta nella relazione o che non sia già di dominio pubblico.

3. Le commissioni temporanee potranno riunirsi sia in presenza che da remoto in videoconferenza ovvero in modalità mista nel rispetto delle condizioni stabilite per le sedute telematiche del Consiglio comunale.

## Capo VII Disposizioni finali

#### Art. 43 - Pubblicità dei lavori e degli ordini del giorno consiliari.

1. L'ufficio di presidenza garantisce l'adeguata pubblicità ai lavori del consiglio comunale, favorendone il più ampio e completo rilievo con particolare riguardo al ruolo, alle posizioni e agli orientamenti ideali e pratici di tutte le forze politiche rappresentate nel civico consesso, attraverso le pubblicazioni periodiche quali "Punto Amico" e altre forme di pubblicazione quale il sito internet.

2. Garantisce inoltre la diffusione e pubblicizzazione di tutti gli ordini del giorno approvati dal consiglio.